



**ORDINANZA n. 42**

**DATA 26/05/2022**

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA PRESENZA DI UNGULATI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO – ADOZIONE MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'**

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO CHE**

pervengono all'Amministrazione comunale numerose segnalazioni di presenza di cinghiali selvatici allo stato brado ed in branchi non solo nelle aree rurali, ma anche nelle zone periferiche adiacenti il centro abitato ed in tutto il territorio del Comune di Fiano Romano vengono segnalati avvistamenti di ungulati anche di grossa taglia che si avvicinano a colture, nuclei abitati e, purtroppo, a strade di scorrimento di una certa importanza compromettendo così la sicurezza della circolazione oltre che delle stesse colture;

CONSIDERATO che dall'eccessiva moltiplicazione dei cinghiali, il cui aumento numerico è totalmente fuori controllo, possono derivare rischi di danni al bestiame di allevamento, danni alle colture agricole, potenziali attacchi all'uomo e di conseguenza può scaturire un pericolo effettivo all'incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE tale presenza è causa di disagio ed allarme per la sicurezza della cittadinanza, in quanto la presenza di detti animali, in particolare nelle ore serali, è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale con potenziali rischi per la sicurezza sia degli automobilisti e motociclisti (spesso invadono la carreggiata) sia dei frequentatori delle aree verdi;

CONSIDERATO che si aggiunge a tale rischio anche quello di carattere sanitario dal momento che tale specie è soggetto a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie che possono contagiare altre specie animali e l'uomo stesso;

ACCERTATO che tali animali sono considerati pericolosi ai sensi della Legge n. 150/1992 (inclusi nell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19.04.1996 come modif. da articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26.04.2001 che indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

PRESO ATTO che

- l'articolo 1 del citato Decreto prevede che *“Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo”*
- tra gli animali pericoli inclusi nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 1 rientrano tutti gli esemplari selvatici tra cui gli ungulati “suidi” appartenenti alla specie cinghiale (*sus scrofa*)

VISTO il Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale per la gestione del cinghiale (SUS SCROFA L) nel territorio di Roma Capitale di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 9 del 15 gennaio 2019 e di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 190 del 27 settembre 2019;

VISTO il Decreto n. 8 del 05.02.2021 tra Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale ad oggetto *“approvazione schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio per lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni in materia agricoltura, caccia e pesca”*;

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Lazio dello scorso 7 maggio 2022 avente ad oggetto: *“Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Prime misure di regolamentazione per il contenimento della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio”* resasi necessaria in quanto nella Regione Lazio, dapprima indenne dalla Peste Suina Africana, si è verificato un caso di peste suina africana su un animale rinvenuto nel territorio Nord Ovest della città di Roma;

CONSIDERATO che la Peste suina africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce maiali e cinghiali, ma non è trasmissibile agli esseri umani e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

TENUTO CONTO che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata (maiali e cinghiali) e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo sia direttamente che indirettamente in modo significativo sulla produttività del settore agricolo;

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 3 del 17.05.2022

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, nelle more di strategie programmatiche più ampie, emanare un'Ordinanza contingibile ed urgente per definire le azioni da intraprendere per la tutela dell'incolumità;

CONSIDERATO CHE, pur tenendo in debito conto l'importanza della tutela della biodiversità e vista la complessità della gestione della specie del cinghiale, è necessario comunque un'urgente attuazione di tutte le forme di prevenzione che la Legge consente, al fine di mitigare gli impatti negativi che la specie esercita;

CONSIDERATA la sicurezza dei cittadini quale obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;

**VISTI E RICHIAMATI:**

il R.D. n. 773/1931 in materia di pubblica sicurezza  
la Legge n. 157/1992 in materia di fauna selvatica;  
l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000  
l'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000

**ORDINA**

Per tutto quanto sopra esposto, allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione stradale

**È FATTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ALIMENTARE GLI UNGULATI "SUIDI" SPECIE CINGHIALE "SUS SCROFA" NON IN CATTIVITÀ, ANCHE INDIRECTAMENTE ATTRAVERSO L'ABBANDONO DI ALIMENTI E SCARTI ALIMENTARI.** Si ricorda che il foraggiamento dei cinghiali è espressamente vietato dalla Legge.

a chiunque, in caso di avvistamento di cinghiali, singoli o in branchi, di mantenere una distanza di sicurezza minima di 30 metri

a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti e interne al tessuto urbano di provvedere alla rimozione di cespugli ed erbe infestanti, nonché a tenere una buona manutenzione per quanto riguarda siepi e recinzioni, avendo cura di rimuovere i materiali di risulta

**ORDINA ALTRESI'**

il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate dalla caccia, da praticarsi di norma selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992, al fine di una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e per motivi sanitari

**AUTORIZZA**

allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione stradale, la cattura di cinghiali selvatici allo stato brado che siano potenzialmente pericolosi in quanto sconfinando dai loro *habitat* naturali si avvicinano all'abitato, nelle zone centrali e periferiche del comune di Fiano Romano

**INCARICA**

per l'attuazione di tali operazioni di cattura e, se necessario, di abbattimento il personale di Ditte e/o Associazioni specializzate individuate ed incaricate dall'Ufficio Ambiente

**SI DISPONE**

che per le operazioni di cattura:

- i nominativi dei soggetti individuati per attuare le operazioni di cattura saranno preventivamente comunicati all'Ufficio Ambiente del Comune di Fiano Romano

- le operazioni di cattura avverranno attraverso la collocazione di gabbie, all'interno di aree idonee che dovranno essere preventivamente individuate e comunicate con annessa planimetria, all'Ufficio Ambiente del Comune di Fiano Romano

### **DISPONE**

che tutte le operazioni di cattura e abbattimento dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone, liberando il Comune di Fiano Romano da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che si possano verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli interventi stessi.

L'inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni penali e/o amministrative previste dalla Leggi in materia, è punita ai sensi dell'articolo 74 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### **DISPONE**

L'invio della presente Ordinanza  
alla Prefettura Roma  
alla Città Metropolitana di Roma Capitale  
alla Regione Lazio  
al Servizio Veterinario ASL RM4  
al Comando Polizia Locale Fiano Romano  
al Comando Stazione Carabinieri Fiano Romano  
all'Ufficio Ambiente del Comune di Fiano Romano

Tutti i cittadini sono invitati a collaborare segnalando al Comando Polizia Locale di Fiano Romano tutte le situazioni di pericolo

Il Sindaco  
Dott. Davide Santonastaso